

TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEI CITTADINI PER IL LIBANO

PROCEDIMENTO (2008)

promosso dalla Società civile libanese contro Israele
per gli atti da esso compiuti durante la guerra del luglio-agosto 2006
e per i danni per essa subiti dalla nazione libanese

Bruxelles 22-23-24 febbraio 2008
Maison des Associations Internationales

GIURIA

Lilia Solano (presidente), Adolfo Abascal, Claudio Moffa (relatore), Rajindar Sachar.

VERDETTO FINALE

PREMESSO

che la Società civile libanese, attraverso le sue organizzazioni e rappresentanti, ha nominato una giuria internazionale per giudicare gli atti compiuti da Israele durante la guerra del luglio-agosto 2006 secondo diritto internazionale e in particolare ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e dello Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998;

che la Società civile libanese ha altresì nominato i propri avvocati difensori nelle persone di Issam Naaman, Albert Fahrat, Hassan Jouny, Mohamed Tay contestualmente avanzando formale richiesta di nomina di avvocato difensore a Israele, parte accusata;

che nei giorni 22-23-24 febbraio 2008 la giuria si è riunita, stabilendo preliminarmente le sue competenze *ratione materiae, loci e temporis: materiae*, gli atti compiuti dall'esercito israeliano durante la guerra contro il Libano; *loci*, il territorio libanese occupato o bombardato dall'esercito israeliano; *temporis*, con riferimento agli atti e non alle loro conseguenze, il periodo che va dal 12 luglio 2006 data di inizio della guerra al 24 agosto del 2006 data della cessazione del fuoco;

che subito dopo la Giuria ha nominato al suo interno come Presidente la prof.ssa Lilia Solano;

che venerdì 22 febbraio alle ore 21 la Giuria ha aperto il procedimento, comunicando alle parti la propria competenza giurisdizionale e le finalità etiche dell'ormai costituitosi Tribunale internazionale dei Cittadini per il Libano;

che sabato 23 febbraio la Giuria:

- ha preliminarmente preso atto dell'assenza sia di esponenti di Israele sia dei loro difensori;
- ha ascoltato l'Atto d'Accusa pronunciato dagli avvocati delle vittime della guerra e della Società civile libanese, contenente le accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità contro Israele, acquisendone il testo agli atti;

- ha escusso la prima serie di testimoni secondo lista qui allegata, permettendo alla parte civile di porre ad essi domande, ponendo essa stessa domande e acquisendo agli atti l'eventuale documentazione e le eventuali prove proposte durante le deposizioni, come da allegati;

che domenica 24 febbraio alle ore la Giuria ha escusso secondo identica procedura gli ultimi testimoni, concludendo il dibattimento, con una dichiarazione della Presidenta Lilia Solano;

CONSIDERATO

1.IN FATTO

Il 12 luglio 2006 le forze armate israeliane invadono il Libano, oltrepassando la linea blu stabilita nel 1982 dall'UNIFIL per demarcare i territori sotto regolare giurisdizione del governo di Beirut, e i territori occupati da Israele durante l'invasione di quell'anno.

Le autorità israeliane giustificavano l'avvio dell'aggressione come una "rappresaglia" per il rapimento di due suoi soldati compiuto nel territorio sotto il suo controllo da forze libanesi irregolari da tempo operanti nel sud del paese col fine di ripristinare, oltre la linea blu, la piena sovranità del Libano sui territori ancora sotto occupazione straniera.

La "rappresaglia" assunse in realtà fin da subito la forma prima di un'invasione terrestre da parte dell'esercito israeliano, poi, dopo la vincente resistenza delle forze armate volontarie libanesi operanti in prossimità del confine, di un'aggressione compiuta con sistematici bombardamenti aerei, non solo sulle regioni frontaliere o del sud, ma anche sulla valle del Bekaa e sui più popolosi quartieri di Beirut.

Le testimonianze e la documentazione acquisite durante il dibattimento, confermando quanto già rilevato dalla Commissione di inchiesta dell'ONU del novembre 2006, hanno potuto accertare che durante gli eventi bellici occorsi dal 12 luglio 2006 all' 24 agosto 2006 le forze d'invasione israeliane:

hanno compiuto 7000 attacchi aerei su un territorio sostanzialmente privo – tranne qualche aereo e una piccola flotta di elicotteri – di difesa aerea;

hanno ucciso più di 1100 persone, fra cui molti bambini, donne, vecchi;

hanno bombardato, con una sistematicità che non lascia dubbi sull'intenzionalità degli attacchi, una gran parte delle infrastrutture del paese, quali strade, ponti, aeroporti, bacini di approvvigionamento dell'acqua, centrali elettriche, depositi di carburante, nonché campi agricoli e di allevamento;

hanno bombardato abitazioni civili, ospedali, colonne di automobili civili in fuga col chiaro intento di uccidere quanti più civili possibile;

hanno bombardato musei, luoghi religiosi e momenti di raccoglimento religioso, come nel caso di un corteo funebre per una vittima dei bombardamenti;

hanno bombardato piccoli supermercati di piccoli villaggi;

hanno attaccato villaggi e quartieri senza difesa militare e operato punizioni collettive e rappresaglie contro i civili delle zone occupate;

hanno attaccato il personale medico e sanitario libanese impegnato in operazioni di soccorso alla popolazione civile;

hanno utilizzato, nell'operare questi bombardamenti, armi proibite e volte a causare danni permanenti o differiti alla popolazione civile, ivi compresi i bambini: bombe giocattolo, bombe a

frammentazione, bombe all'elio e secondo la testimonianza resa da uno dei testimoni, bombe all'uranio impoverito: su quest'ultimo tipo di bombe il parere degli esperti non è unanime, perché le verifiche con contatore geiger operate dal teste stesso e dalla sua equipe di tecnici, non sono state confermate né dalla Commissione di inchiesta delle Nazioni Unite del settembre-ottobre 2006 – che ha invece accertato l'uso degli altri tipi di bombe - né dall'inchiesta svolta nello stesso periodo dall'Associazione dei Giuristi Americani;

Tutti gli atti sopra riferiti evidenziano per la loro sistematicità, costanza e continuità, che la popolazione civile ha costituito l'obiettivo principale se non esclusivo degli attacchi israeliani;

Le testimonianze e la documentazione acquisite durante il dibattimento, hanno potuto altresì accertare l'entità, approssimativa ma comunque ingente, dei danni sia immediati sia differiti nel tempo di natura economica, ambientale e psicologica subiti dal popolo libanese a causa delle azioni di guerra israeliane:

A) Danni alle persone :

- i massicci bombardamenti hanno causato più di 1100 morti, fra i quali centinaia di bambini, donne, vecchi ; circa 4350 feriti, e decine di portatori di handicap permanenti, con danni per il loro lavoro o professione ;

- distruzione di migliaia di abitazioni, comme accertato dalla FINUL nei seguenti villaggi: Taïbeh, 80 % des résidences civiles détruit ; Markaba, 50 % ; Qantara 50 %; Maïs-el-Jabal 30 %; Houla 20 %; Talloussa 15 %; Ghandourieh 80 %; Zibqin 60 % ; Jibal-el-botm 50 % ; el-Bayadah 50 % ; Bayt-Lif 30 % ; Kafra 20 % ;

- nuvole di idrocarburi polimeritici di diossina e di particelle cancerogene che possono provocare disturbi respiratori e ormonali, a causa del bombardamento della centrale di Jiyyeh.

- diffusione di prodotti chimici così come di cloro nell'atmosfera, il che è suscettibile di minare la salute di circa 2 milioni di persone, a causa dei bombardamenti contro le fabbriche del vetro, alimentari e di materie plastiche ;

- a parte cifre e dati precisi, quel che colpisce della documentazione addotta e delle testimonianze rese è la sistematicità, la costanza e la continuità con cui le forze armate israeliane hanno preso a obiettivo dei loro attacchi e bombardamenti la popolazione civile in quanto tale e le infrastrutture civili, sia per gli episodi specifici riferiti dai testimoni, sia con gli attacchi ai convogli di auto civili descritti durante il dibattimento, fra cui i due qui di seguito riportati:

1. « Le 16 juillet, autorisation a été donnée à un convoi de la FINUL- composé de 4 bus, 7 camions, dont 2 blindés et 2 véhicules militaires de Police- de quitter Naqoura à 7h15, atteignant Marwaheen à 9h. A 11 heures, la population locale, qui voulait partir, était prête et la FINUL de Naqoura avait approuvé l'évacuation supplémentaire des habitants du village d'Um al Tut, près de Marwaheen. Vers 11h15, une fois atteint le Poste d'observation militaire de la FINUL, le convoi a été informé que l'autorisation d'évacuer les civils était annulée. Il lui a été suggéré de retourner à Marwaheen. Vers 14 heures, la FINUL a obtenu une nouvelle autorisation des responsables militaires israéliens. Le premier véhicule ayant atteint une maison située dans la rue menant à la mosquée, une roquette à écran de fumée est tombée sur le toit de cette maison, ricochant et tombant juste devant le véhicule. Les civils ont quitté les véhicules et se sont regroupés sur la place centrale du village. Un émissaire a été envoyé pour demander l'arrêt immédiat de l'attaque. Mais une deuxième attaque a eu lieu, 6 autres roquettes à écran de fumée ont touché la même maison. Vers 17h30, le convoi a enfin pu repartir vers Tyr. L'attaque était destinée à semer la panique et la terreur parmi la population civile » ;

2. « Le 11 août 2006, environ 600 véhicules quittaient le village de Marjayoun - occupé depuis le 10 août 2006- en direction de la vallée de Bekaa. Vers 15h30, le convoi -comprenant des patients et le personnel médical de l'hôpital- avait quitté le village pour atteindre la partie orientale de la Vallée de Bekaa vers 21h30. Jusqu'à Hasbaya, le convoi a été escorté et entouré par 2 véhicules blindés de la FINUL. Vers 22h, quinze véhicules ont été touchés par les bombardements de l'armée israélienne, provoquant la mort de huit personnes, parmi lesquelles un ingénieur de l'hôpital et un

volontaire de la Croix Rouge du Liban qui tentaient de porter secours à une des personnes blessées. Pendant ce temps, une autre attaque a eu lieu sur Marwaheen. Pourtant, dès le 15 juillet, la FINUL avait obtenu l'autorisation des responsables militaires israéliens de procéder à l'évacuation de la population civile. Les forces armées israéliennes ont attaqué intentionnellement ce convoi en sachant que celui-ci n'était pas une cible militaire. Il s'agit d'une attaque qui a ignoré le principe de distinction entre cibles militaires et cibles civiles »

B) Danni economici:

- all'industria alimentare, a seguito della distruzione totale della *Liban Lait* a Balbek, la fabbrica di latte e derivati più importante del paese, che produceva circa il 90% della produzione libanese di latte pastorizzato ;
 - all'industria in generale, a causa della distruzione totale e parziale di almeno altre 29 fabbriche per un totale di circa il 5% del settore industriale libanese, e di altri importanti danni a più di 700 stabilimenti industriali (fra i quali la vetreria Maliban nella Bekaa; quello farmaceutico Safieddin di Bazouriye nel sud del Libano; lo stabilimento di fazzoletti di carta di Kafr Jara, vicino Saïda ; la fabbrica di materiale edile di Moussaoui, presso Baalbek ; lo stabilimento per la costruzione di case prefabbricate di Dalal;
 - al turismo e alla pesca, per un valore di diversi milioni di dollari, a seguito del bombardamento della centrale di Jiyeh;
 - ai trasporti civili, come nel caso di 450 camion attaccati sulle strade del Libano;
 - all'infrastruttura civile: porto (distruzione dei radar per la navigazione civile) e aeroporto (piste di atterraggio e depositi di carburante) di Beirut ; 137 strade; 109 ponti fra cui il ponte Quasmieh, asse vitale di collegamento fra Tyr e Saïda ; ponte di Zahrani, che congiunge il Libano meridionale con il Monte-Libano e Beirut; ponte di Mdeirej; ponte di Madfoun che congiunge il Libano settentrionale al Monte-Libano e a Beirut; ponte di Mouamaltaïn che congiunge Jbeil e il Libano settentrionale con Beirut; tutti i ponti della Bekaa e soprattutto il ponte di El-Assi (l'Oronte) di collegamento tra il Caza d'el-Hermel e il resto del Libano.
- Si deve sottolineare che spesso, come nel caso del ponte di Qan ache non serviva che al passaggio degli allevatori di montoni e non aveva alcuna importanza militare, la distruzione dei ponti ha impedito la fuga della popolazione dalla zona di guerra;

C) Danni sociali :

I danni economici hanno a loro volta provocato una crisi sociale, caratterizzata da una accresciuta vulnerabilità della classe media e dall'impoverimento ulteriore di strati sociali già disagiati; la disoccupazione è aumentata fino al 15%, contro l'8% del 2004, l'inflazione si è quadruplicata.

D) Danni ambientali:

- a seguito dei bombardamenti della centrale di Jiyeh (25 chilometri a sud di Beirut) e dei suoi depositi di carburante un incendio durato 3 giorni ha ricoperto la regione circostante con una nuvola bianca di calcestruzzo polverizzato e un'altra di fuliggine nera, e inoltre 15.000 tonnellate di carburante si sono riversate in mare generando una macchia di 150 per 220 chilometri che ha inquinato il litorale libanese e danneggiato la fauna marina;
- il bombardamento dei trasformatori elettrici di Saïda ha provocato una nuvola di policlorobifenili (PCB) che, secondo Greenpeace, sono prodotti chimici biocumulabili e persistenti che inalati possono provocare il cancro.

E) Danni psicologici e culturali:

- il bombardamento della centrale di Jiyeh ha danneggiato il sito archeologico di Byblos, classificato dall'UNESCO come componente il Patrimonio mondiale dell'umanità. I blocchi di pietra costituenti la base di 2 torri medievali – nord e sud – all'ingresso del port, sono stati ricoperti da uno spesso strato di idrocarburi. Le vestigia di epoca antiche (fenicia, ellenistica e romana) situate più in basso, sono state anch'esse ricoperte della stessa sostanza;

– distruzione totale e diretta – secondo la Commissione di inchiesta del Consiglio dei Diritti dell’Uomo dell’ONU – di 16 scuole, e parziale di altre 157;
- distruzione della stazione televisiva Al-Manar TV. A proposito di questo tipo di attacchi il Consiglio di Sicurezza, Protezione dei civili nei conflitti armati, S/RES/1738, 23 dicembre 2006, § 3.10 ha scritto : “il materiale e le installazioni dei media sono beni di natura civile, e non devono essere oggetto né di attacco né di rappresaglia, poiché non costituiscono obiettivi militari”

2. IN DIRITTO

A) Sull’avvio dell’attacco israeliano e la giustificazione per esso addotta dal governo di Tel Aviv, la giuria ritiene corrette e dunque assumibili ai fini della definizione dell’attacco medesimo come aggressione ingiustificata e illegale, le seguenti tre considerazioni:

1) “innanzitutto questa linea blu non costituisce una frontiera internazionale fra Libano e Israele, ma semplicemente una linea di demarcazione tracciata dall’UNIFIL, contestata in diversi punti dalle autorità libanesi”: occorre ricordare al riguardo che l’esercito israeliano occupava al momento dell’invasione la zona delle cosiddette “fattorie ...” ;

2) “la Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di Guerra pone, all’art. 4, le i movimenti di liberazione nazionale (e dunque, nel caso specifico, la resistenza libanese) sotto la protezione internazionale. Questa protezione resta valida sia quando queste formazioni operano all’interno del proprio territorio nazionale sia quando agiscono nel territorio della potenza occupante: il loro raggio di azione si estende a tutto lo spazio territoriale sotto controllo di quest’ultima;

3) Inoltre, queste convenzioni permettono a ogni movimento di resistenza di effettuare le proprie operazioni anche su territori di terze parti che siano sotto controllo della potenza occupante ;

Questo vuol dire che, a parte la sproporzione evidente fra l’azione di rapimento di due soldati, e la “reazione” concretizzatasi nell’elenco catastrofico delle azioni di “rappresaglia” israeliana prima riferite, l’invasione del 12 luglio 2006 non aveva alcuna giustificazione e legittimità ai sensi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Essa ha costituito un atto di guerra non dichiarato e come tale contrario al diritto internazionale, secondo la reiterata recidività dello Stato di Israele dal 1948 ad oggi.

B) gli atti compiuti dalle forze armate israeliane durante gli eventi bellici occorsi dal 12 luglio 2006 al 24 agosto 2006, quali accertati durante il dibattimento e sopra riferiti, costituiscono chiaramente, secondo quanto proposto dall’Atto di accusa, dei crimini contro l’umanità e crimini di guerra in violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949, dello Statuto della Corte Penale internazionale del 1998, e del Protocollo A del 1977.

In particolare, è evidente che essi atti hanno costituito un “esteso” e “sistematico attacco contro popolazioni civili” quale vietato dall’art. 7 dello Statuto della Corte penale internazionale (“crimini contro l’umanità”), con particolare riferimento al comma 1, punti a, b, d e e (questi ultimi due ravvisabili prima nella costrizione alla fuga sotto bombardamento della popolazione civile, e poi negli attacchi ai convogli di auto civili attraverso cui tale fuga si stava realizzando).

E’ altresì evidente che i medesimi atti costituiscono una violazione dell’art. 8 dello stesso Statuto (“crimini di guerra”) e delle Convenzioni di Ginevra cui esso si richiama, per aver essi

- “*cagionato* volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute” della popolazione civile (comma 2, a, III)

- per aver operato la “distruzione di beni non giustificata da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente” (2, a, IV);

- per aver diretto “deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità” (2, b, I);

- per aver diretto “deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari (2, b, II);
- per aver diretto “deliberatamente attacchi contro personale, installazione materiale, unità o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario” (2, b, III);
- per aver lanciato “deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all’ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all’insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti” (2, b, IV);
- per avere bombardato “città abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivo militare” (2, b, V);
- per aver diretto “intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto all’educazione all’arte alla scienza ... a monumenti storici a ospedali ...” (2, b, IX);
- per aver utilizzato “proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano” (2, b, XIX), ovvero “armi, proiettili, materiali ... con caratteristiche tali da cagionare ... sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale” (2, b, XX);

C) Gli atti compiuti dalle forze armate israeliane durante gli eventi bellici occorsi dal 12 luglio 2006 al 24 agosto 2006, quali accertati durante il dibattimento e sopra riferiti, costituiscono altresì una violazione evidente dell’art. 6 dello Statuto della Corte Penale internazionale (“crimine di genocidio”) e dell’art. 2 della Convenzione internazionale del 1948 per la prevenzione del genocidio. Non è corretto infatti lasciarsi intimidire dalla gravità dell’accusa, ove di essa ricorrano gli elementi fondanti nei fatti accertati.

Invero, le considerazioni che spingono a giudicare Israele colpevole non solo di crimini di guerra e contro l’umanità con riferimento alla guerra d’aggressione contro il Libano del 2006, ma anche del crimine di genocidio sono le seguenti:

1) la codificazione di tale reato nello Statuto della Corte Penale Internazionale, direttamente mutuata dalla Convenzione di Ginevra e dunque dal Tribunale di Norimberga, finisce per permetterne l’attribuzione a molti se non tutti i conflitti della nostra epoca, caratterizzati da un altissimo livello di tecnologizzazione degli armamenti bellici, tale da coinvolgere giocoforza ormai più le popolazioni civili che le forze armate: infatti, l’art. 6 del citato Statuto recita che una serie di atti tipici dell’attività bellica, quali “uccidere membri del gruppo” o “cagionare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo”, diventano crimini di genocidio, se compiuti “nell’intento di distruggere in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”: definizione quest’ultima, nella quale l’ “intento” diventa comunque facilmente *semper* dimostrabile nel caso di distruzione di una “parte” del gruppo nazionale etc. (e non di tutto, come richiederebbe il termine assolutizzante utilizzato: genocidio, i.e, sterminio di un popolo fino alla sua scomparsa).

2) Nel caso de quo, la guerra di aggressione di Israele al Libano del 2006. l’ “intento” di Israele di distruggere “in parte” il “gruppo nazionale” libanese è stato ampiamente dimostrato nel corso dei dibattimenti da tutti i testimoni e da tutte le documentazioni e prove fornite: onde per cui, in un’epoca in cui il genocidio è una facile accusa non solo mediatica ma anche potenzialmente fondata sulla sopra ricordata codificazione di tale reato ex art. 6 dello Statuto della CPI, al fine di demonizzare secondo i rapporti di forza internazionali del momento, quale che sia paese non “politically correct” e non conforme al nuovo ordine internazionale postbipolare israelo-americano: nella appena citata congiuntura e per l’appena citata codificazione, questo caso, il Libano, e questa guerra, l’aggressione israeliana del luglio-agosto 2006, ricadono senza ombra di dubbio nella *fattispecie* penale del “crimine di genocidio”: cosicché esso crimine è invero assumibile da questa giuria come da attribuirsi a Israele, in ragione proprio della sistematicità con cui le forze armate israeliane hanno rivolto i loro attacchi essenzialmente contro i civili, uccidendoli (“a”), cagionando loro “gravi lesioni all’integrità fisica o psichica” (“b”), e sottoponendoli “deliberatamente ...a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso”

("c"): le bombe proibite, in ispecial modo quelle a frammentazione e le bombe-giocattolo, sono la prova evidente anche se non la sola, del genocidio perpetrato da Israele contro la nazione libanese. L'impressionante documentazione fotografica mostrata durante il dibattimento è *ictu oculi* la prova più schiacciante di questo crimine.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI

la Giuria del Tribunale dei Cittadini per il Libano, secondo Diritto internazionale convenzionale , e secondo le norme imperative contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 1948 e del 1949, nel Protocollo A del 1977 e nello Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998; preso atto degli enormi crimini compiuti da Israele nella guerra 2006 (bombardamenti e distruzioni indiscriminati, uccisione di più di 1100 persone fra le quali centinaia di bambini, donne, vecchi; attacchi contro convogli civili in fuga; enormi danni all'economia del Libano; danni ambientali; utilizzazione di armi proibite etc.) dichiara le autorità israeliane responsabili per la guerra contro il Libano del 2006 e colpevoli dei seguenti crimini internazionali:

Crimini di guerra;

Crimini contro l'umanità;

Crimine di genocidio

Bruxelles 24 febbraio 2008